



COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
Provincia di Sondrio

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/10/2017
pubblicato all'Albo Comunale per trenta giorni consecutivi dal 12/01/2018.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il comune di Villa di Chiavenna è ente locale autonomo il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e delle leggi dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.
3. Negli organi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, non potrà essere fatta alcuna distinzione di sesso.
4. Il comune garantisce in ogni attività e provvedimento adottato la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne.
5. Nella giunta, tra i consiglieri delegati, negli organi collegiali non elettivi del comune e degli enti, aziende, istituzioni dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi, in modo tale che le nomine nei predetti organi, nel loro complesso, consentano la presenza del sesso meno rappresentato, nei limiti in cui ciò sia possibile in considerazione delle disponibilità personali e delle competenze.

ART. 2

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del comune è costituita dalle seguenti frazioni: Case Scattoni, Case Foratti, S. Barnaba, Canete, Giavera, Chete, Ponteggia, S. Sebastiano, Peree, Pian della Cà, Dogana.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 32,72 ed è confinante con i Comuni di Piuro, Novate Mezzola e con lo Stato della Confederazione Elvetica (Svizzera).
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 3

STEMMA E GONFALONE

1. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco o un suo delegato può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 4

FINALITA' E COMPITI

1. Il comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio.

2. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare attenzione ai settori turistico, culturale, sportivo, commerciale, ricettivo, agro-forestale, ambientale, dello sfruttamento ecocompatibile delle risorse energetiche ed ambientali, del decoro pubblico e della manutenzione del territorio. Il Comune sostiene e valorizza le risorse umane e materiali presenti nel territorio montano al fine di impedirne lo spopolamento.

ART. 5

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della pianificazione e della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Comunità Montana e della Provincia o altri enti territoriali e degli indirizzi fissati dalla Regione e dallo Stato, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana o ad altri enti pubblici o privati.

ART. 6

ALBO PRETORIO

1. Gli obblighi di pubblicazione di deliberazioni, provvedimenti, atti ed avvisi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del comune, con la possibilità di avvalersi di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

2. La pubblicazione deve garantire l'integrità e la facilità di lettura.

TITOLO II

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 7

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello statuto possono essere proposte al consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla giunta comunale o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse saranno esaminate.

ART. 8
REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale adotta i regolamenti con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento di competenza del consiglio comunale sono depositati per cinque giorni presso l'ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito è dato avviso a mezzo pubblicazione all'albo pretorio, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. I regolamenti e le loro modifiche sono esecutivi dopo che siano decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

1. Il consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune ed è composto dai consiglieri e dal sindaco che lo presiede.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e di decadenza sono stabiliti dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge ed impronta la propria azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
4. Il consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori nei tempi e nei modi stabiliti dall'ordinamento contabile degli enti locali.

ART 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio è convocato dal sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce, il quale sentita la giunta fissa la data della riunione e formula l'ordine del giorno, secondo le norme del regolamento.
2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, in prima o in seconda convocazione.
3. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
 - per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - per l'approvazione del conto consuntivo.
4. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- per iniziativa del sindaco, sentita la giunta;
- su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica con proposta di ordine del giorno. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. Nel caso in cui nella stessa seduta vengano posti all'ordine del giorno argomenti di seduta ordinaria e straordinaria, la riunione si intende in seduta ordinaria.

ART. 11

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento del consiglio stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta ed i casi in cui le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio può istituire commissioni permanenti, temporanee e speciali costituite con criterio proporzionale.
2. Il regolamento del consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio.

ART. 13

POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il revisore dei conti nomina tempestivamente un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Dopo l'approvazione dello schema di bilancio da parte del commissario il revisore dei conti assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale il revisore dei conti si sostituisce mediante apposito commissario all'amministrazione inadempiente. Contestualmente alla nomina del commissario per l'approvazione del bilancio il revisore dei conti comunica al prefetto quanto accaduto per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale.
2. Nel caso in cui il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, entro venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per l'approvazione del bilancio stesso il revisore dei conti assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli

consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario all'amministrazione inadempiente. Contestualmente alla nomina del commissario il revisore dei conti comunica al prefetto quanto accaduto per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale.

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 14

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

3. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, i consiglieri comunali decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'accertamento o sul rilievo dell'assenza maturata, comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, mediante l'esibizione di documenti probatori, entro i termini indicati dalla comunicazione. Scaduto questo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 16

POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, da disciplinare con regolamento.

2. Il consigliere, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, delle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipati le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

ART. 17

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal consigliere secondo le norme vigenti.

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, ne danno comunicazione al consiglio comunale ed al segretario comunale ed indicano la persona del capogruppo, secondo quanto previsto dal regolamento.

ART. 19

I CONSIGLIERI DELEGATI

1. Il sindaco può incaricare consiglieri comunali di svolgere attività di studio, di cura di determinate questioni e progetti, svolgere compiti politici di proposta, supporto e controllo in specifiche materie di interesse comunale.
2. Il consigliere delegato non acquista lo status di assessore, non partecipa alla giunta, non ha poteri decisionali di amministrazione attiva e di direzione nei confronti dei responsabili degli uffici e si coordina con il componente della giunta competente.
3. Il sindaco comunica la nomina del consigliere delegato al consiglio nella prima seduta utile.

IL SINDACO E LA GIUNTA

ART. 20

IL SINDACO

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e svolge le altre funzioni previste dalla legge, anche quale ufficiale di governo.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro il termine fissato dall'ordinamento contabile per l'approvazione dei documenti di programmazione di mandato e comunque non oltre la data di approvazione del primo bilancio di previsione successivo alle elezioni.
3. La rappresentanza legale del comune, anche in giudizio, spetta disgiuntamente al sindaco ed a ciascun responsabile del servizio competente. Il Sindaco può agire in giudizio per l'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli nei confronti della comunità dei residenti nel suo territorio.

4. La situazione di impedimento permanente del sindaco, che comporta la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio, è accertata sulla base di dati obiettivi, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 21 *LA GIUNTA*

1. La giunta è l'organo esecutivo del comune.
2. Alla giunta competono tutti gli atti di amministrazione previsti dalla legge e tutti quelli che dalla legge e dal presente statuto non siano attribuiti al consiglio, al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.
3. La giunta è composta dal sindaco e da due assessori, nominati dal sindaco. Uno degli assessori è nominato vicesindaco.
4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio (assessori esterni), in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le proprie funzioni.
5. Non possono far parte contemporaneamente della giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, persone legate da rapporto di affinità di primo grado, adottanti ed adottati.

ART. 22 *IL VICESINDACO*

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco tale investitura per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento sia del sindaco sia del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'altro assessore.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed all'assessore deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 23 *FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA*

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dai responsabili dei servizi.
2. La giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici, funzionari e consiglieri, invitati da chi presiede a riferire su particolari argomenti.
4. La giunta può riunirsi in videoconferenza, con gli intervenuti ed il verbalizzante dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare è necessario che:

- sia consentito a chi presiede l'assemblea di accertare l'identità degli assessori, regolare lo svolgimento dell'incontro, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il verbalizzante;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE

ART. 24

UFFICI E PERSONALE

1. L'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

ART. 25

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal sindaco.
2. Il segretario comunale cura la verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
3. Il segretario comunale riceve l'atto di dimissioni del sindaco e la mozione di sfiducia.
4. Il segretario comunale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei responsabili dei servizi e dei dipendenti nei casi di accertata inadempienza.

ART 26

IL VICE-SEGRETARIO

1. Il vice-segretario svolge funzioni di ausilio e vicarie del segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare

attività amministrativa nonché sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 27

INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

ART. 28

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di istituzione o azienda speciale;
- c) a mezzo di società a capitale pubblico totalitario o parziale;
- d) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, comunità montane;
- e) in affidamento a terzi;
- f) in ogni altra forma consentita dalla legge.

TITOLO V

FORME DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA

ART. 29

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, compresi i cittadini comunitari e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'Ente.

2. In quelle materie di competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme di consultazione della popolazione.

3. In particolare le consultazioni possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

ART. 30

FORME ASSOCIATIVE

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli altri enti operanti sul proprio territorio, anche su base di

frazione, a tutela di interessi collettivi o di alti valori culturali, economici, sociali e ambientali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

ART. 31

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso.

2. Qualsiasi interessato può avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento.

ART. 32

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini, compresi i comunitari e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ed i soggetti portatori in generale di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati ed i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.

5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto,

entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

9. I soggetti hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge o il regolamento sottraggono all'accesso.

10. Il responsabile dell'adozione del provvedimento finale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 33

INTERROGAZIONI

1. I cittadini, compresi i cittadini comunitari, e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono presentare al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono informazioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni, dal sindaco o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale del quesito proposto.

ART. 34

PETIZIONI

1. Il cinque per cento dei cittadini elettori oppure almeno due enti (associazioni, comitati o soggetti collettivi in genere) con sede nel territorio del Comune, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall'organo competente, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Se il termine previsto dal precedente comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, per chiedere ragione al sindaco del ritardo o per discutere sul contenuto della petizione. Il sindaco è tenuto in questo caso a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 35

PROPOSTE

1. Il dieci per cento dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro quindici giorni all'organo competente.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per il quale è stata promossa l'iniziativa popolare.

REFERENDUM

ART. 36

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra gli elettori del comune in materia di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e tariffe, atti di bilancio, personale ed organizzazione degli uffici e servizi, nomine e designazioni e revoche la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune, piano di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi, progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio con esito negativo.
3. Il referendum può essere promosso dal venticinque per cento del corpo elettorale o dal consiglio comunale con deliberazione assunta da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.
4. In caso di referendum proposto dagli elettori, il consiglio verifica la regolarità della presentazione del referendum e delle sottoscrizioni, l'ammissibilità per materia, la comprensibilità del quesito e ne stabilisce le modalità operative.
5. Il sindaco convoca il referendum e ne fissa la data.
6. Il referendum è valido se la partecipazione al voto non è inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto.

ART. 37

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal consiglio, con adeguate motivazioni, con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.